

Regolamento
della Scuola Specializzata Superiore di Economia Aziendale (SSEA)
 (del 16 dicembre 2008)

IL CONSIGLIO DI STATO
 DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visti:

- la Legge federale sulla formazione professionale del 13 dicembre 2002 (LFPr)
 - l'Ordinanza del DFE dell'11 marzo 2005 concernente le esigenze minime per il riconoscimento dei cicli di formazione e degli studi postdiploma delle scuole specializzate superiori
 - la Legge della scuola del 1° febbraio 1990
 - la Legge sulle scuole professionali del 2 ottobre 1996
 - la Legge sull'orientamento scolastico e professionale e sulla formazione professionale e continua del 4 febbraio 1998 (LORFORM)
 - il Regolamento della Legge sull'orientamento scolastico e professionale e sulla formazione professionale e continua del 1° aprile 2008 (RLORFORM)
 - la Risoluzione del Consiglio di Stato no. 6571 del 18 dicembre 2007, che istituisce la Scuola ed approva la Convenzione fra la Scuola Specializzata Superiore di Informatica di Gestione (SSIG) e la Federazione ticinese della Società degli impiegati del commercio (SIC Ticino)
- ritenuto che nomi comuni relativi a cariche e professioni, utilizzati nel presente regolamento, s'intendono al maschile e al femminile

decreta:

TITOLO I
Disposizioni generali
 Capitolo primo
Formazione e vigilanza

Genere della formazione

Art. 1 La formazione nella Scuola superiore di economia aziendale (SSEA) comprende:

- a) un insegnamento teorico in presenza;
- b) attività di formazione, in particolare esercitazioni, a distanza.

Durata della formazione

Art. 2 La durata della formazione che avviene parallelamente all'esercizio di una professione, compreso il tempo per lo svolgimento degli esami, è la seguente:
 almeno 960 ore lezione in presenza durante 6 semestri a scuola, almeno 1'620 ore di studio individuale (apprendimento autonomo) e 300 ore per l'esecuzione del lavoro di diploma.

**Commissione di vigilanza -
 Gruppo di accompagnamento**

a) composizione

Art. 3 ¹La commissione di vigilanza si compone di:

- a) quattro rappresentanti del settore privato attivi in diversi rami economici;
- b) un rappresentante della Divisione per la Formazione Professionale (DFP);
- c) un rappresentante della Direzione SSIG;
- d) un rappresentante della SIC Ticino.

²Il rappresentante della SSIG e della SIC Ticino partecipano alle sedute della commissione con voto consultivo.

b) compiti

Art. 4 La commissione:

- a) vigila sul buon funzionamento dei corsi e ne studia i problemi generali;
- b) esprime il preavviso sul piano di formazione e sui programmi d'insegnamento;
- c) esamina gli atti che le vengono sottoposti dalla direzione della scuola.

Capitolo secondo

Funzionamento della Scuola

Anno scolastico

a) in generale

Art. 5 ¹L'anno scolastico della SSEA comprende almeno 38 settimane effettive di insegnamento, esami compresi.

²Esso è suddiviso in due semestri.

b) in particolare

Art. 6 Le lezioni sono impartite di regola due sere alla settimana ed il sabato mattina.

Piano di formazione e programma d'insegnamento

Art. 7 ¹Il piano di formazione fissa la dotazione oraria delle materie di insegnamento e precisa quali materie sono oggetto di una prova d'esame propedeutico o di diploma.

²Il piano di formazione è allestito dalla direzione della scuola e approvato dalla Divisione della formazione professionale.

Obbligo della frequenza ed esclusione

Art. 8 ¹La frequenza delle lezioni è obbligatoria.

²In caso di reiterate assenze o di mancanza di assiduità la direzione della scuola può proporre al Dipartimento l'esclusione dello studente dalla scuola.

Sanzioni disciplinari

Art. 9 ¹Un comportamento riprovevole da parte di uno studente è oggetto di un colloquio chiarificatore con gli insegnanti.

²In casi gravi di indisciplina la direzione, sentito il parere del Consiglio di classe, adotta, secondo la gravità, una delle seguenti sanzioni disciplinari:

- a) ammonimento inflitto dal direttore;
- b) sospensione dalla scuola fino a tre giorni decisa dal direttore, con comunicazione scritta al Dipartimento.

³In casi ripetuti di grave indisciplina, ed esaurite le sanzioni precedenti, la direzione, sentito il parere del Consiglio di classe, può proporre l'esclusione definitiva dall'istituto che è di competenza del Dipartimento.

⁴Lo studente escluso non può essere iscritto in nessun altro istituto scolastico cantonale senza il consenso del Dipartimento.

⁵Le sanzioni disciplinari sono comunicate per iscritto allo studente.

⁶Contro la decisione di esclusione definitiva dall'istituto è dato ricorso al Consiglio di Stato.

TITOLO II

Ammissione alla Scuola

Capitolo primo

Condizioni d'ammissione

Ammissione alla scuola senza esame

Art. 10 Possono iscriversi alla scuola senza esame di ammissione i candidati di lingua madre italiana o con buone conoscenze della stessa in possesso dei seguenti requisiti;

1. Titolo di studio:
 - a) attestato federale di capacità quale impiegato di commercio profilo M o E;
 - b) diploma di una scuola media di commercio riconosciuto dalla Confederazione;
 - c) titolo di studio superiore conseguito nell'ambito economico-commerciale.
2. Pratica professionale:
 - a) almeno 2 anni nell'ambito commerciale, economico o amministrativo dopo la conclusione di una formazione professionale di base;
 - b) rapporto d'impiego almeno a metà tempo.

Ammissione alla scuola con esame

Art. 11 Possono iscriversi all'esame di ammissione i candidati in possesso di un titolo di studio diverso da quelli indicati all'art. 10, con pratica professionale di almeno 3 anni.

Ammissione su dossier

Art. 12 ¹La direzione della scuola può decidere l'ammissione di altri candidati, se la loro formazione è giudicata equivalente o superiore a quella definita agli art. 10 e 11.

²La direzione della scuola può pure decidere sull'ammissione a semestri superiori di candidati che hanno una formazione adeguata.

Capitolo secondo Esame d'ammissione

Forma

Art. 13 L'esame di ammissione consiste in una prova nelle seguenti materie:

- a) economia aziendale;
- b) contabilità finanziaria;
- c) italiano.

Esonero

Art. 14 Sono esonerati dall'esame di italiano i candidati di lingua madre italiana o che hanno frequentato gli ultimi 5 anni di scuola nella Svizzera italiana o in Italia.

Sessione

Art. 15 L'esame di ammissione ha luogo di regola nel mese di giugno. Esso è organizzato dalla direzione della scuola in collaborazione con la commissione d'esame d'ammissione.

Commissione d'esame d'ammissione

a) Composizione

Art. 16 ¹La commissione d'esame d'ammissione è composta di un membro della direzione della scuola e dei docenti delle materie d'esame.

b) Competenze

²La commissione prende atto dei risultati dell'esame o dei risultati ottenuti precedentemente nel caso di candidati esonerati e decide sull'ammissione al corso allestendo, se del caso, una graduatoria.

Informazione

Art. 17 La direzione della scuola fornisce agli iscritti all'esame di ammissione tutte le indicazioni necessarie.

TITOLO III Valutazione degli studenti Capitolo primo In generale

Valutazione del lavoro dell'allievo

Art. 18 ¹La valutazione delle conoscenze acquisite dallo studente comprende:

- a) un controllo continuo esercitato mediante prove scritte, prove orali e lavori pratici di seminario per ogni materia prevista dal piano di formazione;
- b) l'esame propedeutico alla fine del 2° e 4° semestre;
- c) l'esame finale di diploma (6° semestre);
- d) il lavoro pratico di diploma, compresa la sua difesa orale.

²Al termine di ogni semestre lo studente riceve una pagella.

Sistema di valutazione

Art. 19 ¹La scala delle note è la seguente:

6 molto buono 3 insufficiente
5 buono 2 molto debole
4 sufficiente 1 nullo.

²Tutte le note possono essere frazionate al decimo di punto.

³Le medie si calcolano approssimandole al decimo di punto.

Capitolo secondo Esami, lavoro di diploma e promozione Disposizioni comuni

Commissione d'esame

a) Composizione

Art. 20 ¹La commissione d'esame è composta dal direttore didattico della scuola, dai docenti delle materie d'esame e dai docenti delle altre materie.

b) Competenze

²Essa costata l'esito degli esami e decide in particolare:

- a) sul superamento del primo esame propedeutico (fine primo anno di formazione), concedendo se del caso la sanatoria (art. 32);
- b) sul superamento del secondo esame propedeutico (fine secondo anno di formazione), concedendo se del caso la sanatoria (art. 32);
- c) sull'ottenimento del diploma (fine terzo anno);
- d) sull'esistenza di motivi di forza maggiore per l'assenza durante gli esami (art. 23);
- e) sull'esclusione dagli esami (art. 24).

Esami scritti

a) Preparazione

Art. 21 ¹Ogni docente presenta alla direzione, entro i termini fissati, un progetto d'esame scritto; la direzione lo trasmette al perito della materia per l'approvazione.

b) Correzione

²Gli esami scritti sono corretti e valutati dal docente.

Esami orali

a) Interrogazione

Art. 22 ¹Lo studente è interrogato dal docente in presenza del perito; le domande sono di regola estratte a sorte.

²Il perito può completare, ponendo delle domande, l'interrogazione orale dello studente.

b) Valutazione

³La valutazione della prova orale viene concordata tra il docente e il perito; in caso di disaccordo decide il docente.

c) Verbale

⁴Il docente ed il perito tengono un verbale dell'esame.

Assenza per motivi di forza maggiore

Art. 23 ¹Se per motivi di forza maggiore uno studente non può partecipare all'esame o può parteciparvi solo parzialmente, è tenuto ad informare immediatamente la direzione della scuola.

²In caso di malattia o di infortunio lo studente deve dimostrare con un certificato medico che non è in grado di svolgere l'esame.

³L'intero esame o una parte dello stesso deve essere recuperato al più presto.

Esclusione

Art. 24 L'esclusione dall'esame avviene se lo studente, durante lo svolgimento dello stesso:

- a) si serve di mezzi ausiliari non autorizzati o trasgredisce in modo grave l'ordinamento dell'esame;
- b) si assenta senza un motivo di forza maggiore.

Ripetizione

Art. 25 Ciascun anno di studio può essere ripetuto una sola volta.

Presenza di terze persone

Art. 26 Agli esami possono assistere il docente, il perito, un membro della direzione, un delegato del Dipartimento, i rappresentanti dell'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia e le persone autorizzate dalla direzione.

Mezzi ausiliari

Art. 27 Prima di ogni esame agli studenti vengono comunicati gli eventuali mezzi ausiliari di cui si possono servire durante la prova.

Promozione all'anno successivo ed esami propedeutici

Organizzazione

Art. 28 Le materie d'esame, la forma, la durata e la collocazione dello stesso sono indicate nel piano di formazione.

Note intermedie

a) definizione

Art. 29 Al termine del primo e del secondo anno, viene assegnata una nota intermedia per ciascuna materia.

b) assegnazione

Art. 30 ¹La nota intermedia alla fine del primo anno delle materie con esame è la media della nota dei due semestri che precedono il primo esame propedeutico e le note dell'esame propedeutico.

²La nota intermedia alla fine del primo anno delle materie senza esame è la media delle note del primo e secondo semestre, oppure la nota semestrale.

³La nota intermedia alla fine del secondo anno delle materie con esame è la media della nota dei due semestri che precedono il secondo esame propedeutico e le note dell'esame propedeutico.

⁴La nota intermedia alla fine del secondo anno delle materie senza esame è la media delle note del terzo e quarto semestre, oppure la nota semestrale.

⁵Se un docente non assegna una nota semestrale deve motivarlo per scritto; mancando la nota del secondo o del quarto semestre, la nota intermedia non può essere assegnata.

Criteri di promozione

Art. 31 Lo studente è promosso all'anno successivo o supera gli esami propedeutici se contemporaneamente:

- a) il numero di insufficienze è inferiore alla metà delle note intermedie;
- b) il triplo della somma dei punti che mancano per arrivare a 4 nelle note insufficienti non è superiore alla somma dei punti che vanno oltre il 4 nelle altre note.

La mancata assegnazione di una nota intermedia comporta la non promozione.

Sanatoria

Art. 32 ¹Nel caso in cui uno studente risulti non promosso in base al criterio b) dell'art. 31, il consiglio di classe può concedere, se giudica lo studente meritevole, fino a 0.5 punti di sanatoria per consentirne la promozione.

²La concessione della promozione o del diploma tramite questa sanatoria deve figurare sulla pagella.

Esame di diploma

Organizzazione

Art. 33 Le materie d'esame, la forma e la durata dello stesso sono indicate nel piano di formazione.

Ammissione

Art. 34 L'ammissione all'esame di diploma avviene se sono state effettuate tutte le attività di apprendimento previste nelle disposizioni per la promozione.

Assegnazione delle note finali

Art. 35 ¹Le note finali sono calcolate nel modo seguente:

- a) per le materie in cui è previsto solo un esame scritto, la nota dell'esame scritto e la media delle note semestrali non utilizzate per il computo delle note intermedie contano ciascuna per 1/2;
- b) per le materie in cui è previsto solo un esame orale, la nota dell'esame orale conta per 1/3 e la media delle note semestrali non utilizzate per il computo delle note intermedie conta per 2/3;
- c) per le materie in cui non sono previsti esami, la nota finale è la media delle note semestrali non utilizzate per il computo delle note intermedie (per le materie che si estendono su due semestri) oppure la nota semestrale.

²Se un docente non assegna una nota semestrale deve motivarlo per scritto; mancando la nota del semestre che precede l'esame di diploma, la nota finale non può essere assegnata.

Criteri di promozione

Art. 36 ¹Lo studente supera l'esame finale se contemporaneamente:

- a) il numero di insufficienze è inferiore alla metà delle note finali;
- b) il triplo della somma dei punti che mancano per arrivare a 4 nelle note insufficienti non è superiore alla somma dei punti che vanno oltre il 4 nelle altre note;

c) nel lavoro di diploma ottiene la menzione «superato».

²La mancata assegnazione di una nota finale comporta il non ottenimento del diploma.

Sanatoria

Art. 37 ¹Nel caso in cui uno studente risulti non promosso in base al criterio b) dell'art. 35, il consiglio di classe può concedere, se giudica lo studente meritevole, fino a 0.5 punti di sanatoria per consentirne l'ottenimento del diploma.

²La concessione della promozione o del diploma tramite questa sanatoria non deve figurare sul diploma.

Ripetizione

Art. 38 L'esame di diploma può essere ripetuto al massimo due volte e, al più presto, nella prossima sessione d'esame ordinaria.

Titolo

Art. 39 ¹Il titolo rilasciato è quello di «Economista Aziendale SSS».

²Il nome dei diplomati è pubblicato sul Foglio Ufficiale del Cantone Ticino.

Lavoro di diploma

Regolamento

Art. 40 Le modalità di svolgimento del lavoro di diploma sono oggetto di un regolamento elaborato dalla direzione della scuola.

TITOLO IV Disposizioni finali

Procedura di ricorso

Art. 41 La procedura di ricorso è regolata dal Titolo IX della Legge della scuola.

Entrata in vigore

Art. 42 Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra immediatamente in vigore.¹

Pubblicato nel BU **2008**, 709.

¹ Entrata in vigore: 19 dicembre 2008 - BU 2008, 714.